



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

17/83/CU12/C2

Recinto in corso di
Conferenza 16/7/17
O'Reilly



12

**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE DEL
DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 2017, N. 91
“DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA ECONOMICA NEL
MEZZOGIORNO”**

Punto 12) O.d.g. Conferenza Unificata

Le disposizioni inserite nel Decreto-legge sono finalizzate a favorire la crescita economica nel Mezzogiorno, a semplificare e snellire le procedure per valorizzare gli investimenti e a salvaguardare l'occupazione.

Alcune disposizioni si applicano all'intero territorio nazionale come ad esempio quelle inerenti la semplificazione delle procedure di amministrazione straordinaria e in materia di classificazione dei rifiuti e quella sulla definizione del “costo standard per studente” inserita nel Capo IV riguardante anche le politiche per la coesione territoriale.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ritiene opportuno proporre degli emendamenti che seppur non riguardanti strettamente il territorio del Mezzogiorno possono raccordarsi con le finalità del Decreto-legge in oggetto mirando a snellire e accelerare le procedure per l'utilizzo dei fondi comunitari e dei cofinanziamenti regionali, così importanti per il Mezzogiorno e delle disponibilità che residuano alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile; a favorire il rilancio degli investimenti degli enti locali rendendo fruibile ogni spazio finanziario possibile per le intese regionali di cui all'art. 10 della legge 243/2012; ad attuare risparmi sulla gestione anche attraverso miglioramenti delle norme per l'affidamento del servizio di tesoreria senza distogliere risorse preziose per altre politiche per lo sviluppo.

Sottolinea, infine, che lo sviluppo e la crescita del territorio si attuano anche attraverso il coordinamento delle nuove disposizioni con quelle a legislazione vigente e tenendo sempre presente il quadro d'insieme delle azioni promosse dai diversi provvedimenti legislativi e che pertanto la promozione e il rilancio del territorio e degli investimenti avviene altresì con l'ordinato flusso finanziario di risorse fra i diversi livelli di governo, che permettono il pagamento dei fornitori della PA nel rispetto della normativa europea. Si richiama pertanto la necessità a una soluzione condivisa riguardo l'applicazione dell'articolo 39 del Decreto-legge 50/2017.

Ciò premesso, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti di seguito indicati.

1. Emendamento Organismo strumentale per gli interventi europei	2
2. Norma per favorire il rilancio investimenti degli enti locali e delle intese regionali	4
3. Utilizzo disponibilità che residuano alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle Regioni.....	5
4. Emendamento per facilitare l'affidamento dei contratti di tesoreria	7
5. Attuazione condizionata dell'articolo sanzionatorio per i trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite	7
6. Misure per accelerazione Patti per lo sviluppo.....	8
7. Emendamento facoltà assunzionali ARPA.....	8
8. Emendamento personale	10

1. Emendamento Organismo strumentale per gli interventi europei

Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

VERSIONE A

“Art.6 bis (Organismo strumentale per gli interventi europei)

1. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da “all'organismo di tutti” a “nei confronti dell'organismo regionale” sono sostituite dalle seguenti “all'organismo, con riferimento alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:
 - a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);
 - b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);
 - d) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;
 - e) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;
 - f) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

2. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.



Relazione

La maggior parte dei fondi europei sono assegnati alle regioni del Mezzogiorno, l'emendamento ha lo scopo di ottimizzare e velocizzare le procedure contabili per l'utilizzo di queste risorse al fine di accentuare gli effetti di sinergia fra le politiche strutturali e i fondi strutturali per la valorizzazione del territorio. La norma proposta mira a garantire tecnicamente dal punto di vista contabile i target della spesa europea dei fondi comunitari e dei rispettivi cofinanziamenti regionali preservando l'omogeneità dei bilanci dettata dall'applicazione dei principi del d.lgs 118/2011. È valorizzato il ruolo dell'Organismo strumentale per gli interventi europei già previsto dalla legge n. 208/2015.

VERSIONE B - COMPLETA

“Art.6 bis (Organismo strumentale per gli interventi europei)

3. All'articolo 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole "avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei" sono sostituite con le seguenti "avente ad oggetto esclusivo la gestione di tipologie di interventi rendicontabili all'Unione europea nonché gli aiuti aggiuntivi del PSR".
4. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da “all’organismo di tutti” a “nei confronti dell’organismo regionale” sono sostituite dalle seguenti “all’organismo, con riferimento alla data del 1° gennaio dell’esercizio di effettivo avvio dell’organismo:
 - a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);
 - b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);
 - d) dell’eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;
 - e) di tutti i crediti esigibili nell’esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;
 - f) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l’organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.
5. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 1° gennaio dell’esercizio di effettivo avvio dell’organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell’organismo strumentale l’eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l’eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.
6. Le spese regionali per il trasferimento all'organismo strumentale per gli interventi europei del fondo cassa determinato dall'eccedenza positiva dei residui passivi rispetto ai residui attivi e dall'eventuale quota di avanzo vincolato spettante -differenza positiva tra debiti e crediti-, non rilevano nel saldo di cui alla L.232/2016, comma 466.



7. L'articolo 2, comma 1, lettera e), del DM 4 agosto 2016, si applica ai soli programmi di cooperazione territoriale.
8. All'onere stimato in 100 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del DL 7 ottobre 2008, n.154, convertito, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.

Relazione

La maggior parte dei fondi europei sono assegnati alle regioni del Mezzogiorno, l'emendamento mira a ottimizzare e velocizzare le procedure contabili per l'utilizzo di queste risorse al fine di accentuare gli effetti di sinergia fra le politiche strutturali e i fondi strutturali per la valorizzazione del territorio. La norma proposta mira a garantire tecnicamente dal punto di vista contabile i target della spesa europea dei fondi comunitari e dei rispettivi cofinanziamenti regionali preservando l'omogeneità dei bilanci dettata dall'applicazione dei principi del d.lgs 118/2011. È valorizzato il ruolo dell'Organismo strumentale per gli interventi europei già previsto dalla legge n. 208/2015.

Si prevede che in fase di "start up", per dare maggior impulso alla spesa dei fondi comunitari, che i trasferimenti regionali iniziali all'organismo strumentale non incidano sul saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 della legge 232/2016.

Inoltre, si prevede che l'Organismo strumentale possa gestire anche le risorse del cosiddetto "overbooking", al fine di consentire il pieno utilizzo dei fondi europei e gli aiuti aggiuntivi del PSR a totale carico dell'ente.

Da ultimo, si limita l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del DM 4 agosto 2016 ai soli programmi di cooperazione territoriale con la possibilità di utilizzo delle partite di giro in quanto le scelte decisionali sono esogene rispetto ai procedimenti amministrativi e contabili dell'Ente.

2. Norma per favorire il rilancio investimenti degli enti locali e delle intese regionali

Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

“Art.6 ter – Disposizioni per agevolare le intese regionali a favore degli investimenti degli enti locali

1. Al fine di favorire gli investimenti, per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali di cui all'articolo 10 della legge 243/2012, per gli anni 2017 – 2019, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni alla riduzione del debito e agli investimenti.
2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 469, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n.232 sono definite le modalità di trasmissione degli elementi utili per la finanza pubblica da parte delle Regioni e Province autonome sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.



Relazione

L'emendamento mira a sfruttare e rendere fluido l'uso di ogni spazio finanziario possibile per favorire le intese regionali di cui all'art.10 della legge 243/2012 e sbloccare gli investimenti degli enti locali. Le manovre di finanza pubblica e l'obbligo del rispetto del pareggio di bilancio previsto dalla legge 243/2012 impediscono alle regioni di dare piena attuazione alle intese mettendo a disposizione ulteriori spazi finanziari per gli enti locali soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno ove gli equilibri di pareggio impediscono la spesa di grosse somme di avanzo vincolato soprattutto dei fondi strutturali e comunitari per il cui utilizzo occorre dedicare ogni entrata autonoma. Si stima in circa 10 miliardi il valore dell'avanzo vincolato al 31/12/2015 per le regioni del Mezzogiorno.

La norma mira, nel proporre un meccanismo mutuato dalla passate positive esperienze del patto incentivato e patto verticale, a dare concreti stimoli all'economia dei territori, soprattutto del Mezzogiorno, sbloccando spazi finanziari a favore degli EE.LL. consentendo alle regioni di utilizzare nel limite del doppio degli spazi sbloccati parte dell'avanzo vincolato per la riduzione del debito.

3. Utilizzo disponibilità che residuano alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle Regioni

VERSIONE A

"Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti alla chiusura delle contabilità speciali di cui all'articolo 5, commi 4-ter e quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 secondo le procedure ordinarie di spesa, le regioni sono tenute a conseguire un valore positivo del saldo previsto dall'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 di importo pari alla differenza tra le risorse accertate nel 2017 per le risorse riversate alle Regioni a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto Legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni dell'esercizio 2017. Conseguentemente, negli esercizi dal 2018 al 2020, il predetto obiettivo di saldo è ridotto di un importo pari agli impegni correlati alle risorse accertate di cui al periodo precedente, fermo restando il conseguimento di un saldo non negativo".

Relazione

La norma consente di dare attuazione all'art. 5, comma 4-quater della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dall' articolo 7, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 90 del 12/5/2016 il quale prevede che le disponibilità che residuano alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle Regioni ed agli Enti territoriali per l'utilizzo secondo le ordinarie procedure di spesa "non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e", senza derogare alla disciplina del pareggio prevista dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, che non prevede la possibilità di escludere voci di entrata e di spesa dalle entrate finali e dalle spese finali valide ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 della legge medesima, "può essere abrogata, modificata o derogata solo in modo espresso da una legge successiva approvata ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione", ovvero a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

In particolare, la norma evita che:

a) gli accertamenti di entrata derivanti dal riversamento delle risorse residue nelle contabilità speciali in materia di protezione determinino un ampliamento della capacità spesa, imponendo l'obbligo di



conseguire un saldo positivo pari all'importo di tali accertamenti al netto dei relativi impegni imputati all'esercizio 2017;

b) gli impegni di spesa imputati agli esercizi successivi, correlati alle entrate accertate nel 2017 a seguito della chiusura delle contabilità speciali sopra indicate, determinino una compressione della capacità di spesa, attraverso la riduzione degli eventuali saldi positivi richiesti alle Regioni per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi entro l'esercizio 2020, la possibilità di ridurre l'eventuale saldo positivo è consentita entro tale esercizio.

Relazione tecnica

La norma non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto meramente attuativa della disposizione prevista dall'articolo 7, comma 4, lettera b) del d.lgs. 90 del 2016, la quale prevede che le risorse riversate alle Regioni a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, in attuazione dell'articolo 5, comma 4-ter, della legge n. 225 del 1992 "non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e gli enti locali", in quanto, come indicato nella Relazione tecnica dell'articolo 7, commi 4 e 5, del d.lgs. 90 del 2016, le spese che saranno effettuate dalle Regioni per il completamento degli interventi "risultano già considerati nei tendenziali di finanza pubblica, in relazione agli interventi che si prevedeva di realizzare nell'ambito della gestione delle emergenze".

VERSIONE B

Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

Art.9 bis – Disposizioni per l'utilizzo disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle Regioni

“Al fine dell'utilizzo, secondo le ordinarie procedure di spesa ai sensi dell'art. 7, comma 4, ultimo periodo, del Decreto Legislativo 12 maggio 2016, n. 90, delle disponibilità che residuano alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle Regioni, le stesse sono tenute a conseguire un saldo positivo per un importo pari alla differenza tra le risorse accertate nel 2017 per la chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile trasferite alle Regioni e le correlate spese impegnate nel 2017; corrispondentemente, negli anni successivi al 2017 le eventuali spese impegnate correlate alle risorse accertate nel 2017 determinano la riduzione dell'obiettivo di saldo di ciascun anno, fermo restando il conseguimento di un saldo non negativo.”

Relazione

Le disponibilità che residuano alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle Regioni ed agli Enti territoriali per l'utilizzo secondo le ordinarie procedure di spesa che, secondo l'art. 7, comma 4 ultimo periodo, del D. Lgs. 90 del 12/5/2016 (“Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.”) *“non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e”*.

La norma mira attraverso l'utilizzo del meccanismo del “saldo mobile” a permettere l'utilizzo di queste risorse nel rispetto del saldo di finanza pubblica previsto dall'art. 9 comma 1 della L. 243/2012. In questo modo si contempererebbero le esigenze di dare risposta agli interventi strategici e prioritari che hanno condotto il legislatore ad escludere dai vincoli finanziari delle regioni le risorse



e le relative spese e di non apportare deroghe alla normativa rafforzata della L. 243/2012 alle voci di calcolo del saldo di bilancio della Regione favorendo gli interventi che nel Mezzogiorno si stimano in alcune decine di milioni di euro.

La norma non comporta oneri per la finanza pubblica.

4. Emendamento per facilitare l'affidamento dei contratti di tesoreria

Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

Art.9 bis – Disposizioni per favorire l'affidamento dei contratti di tesoreria

“All'articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è inserito il seguente comma 9 ter:
“9-ter. Fermo restando l'importo massimo dell'anticipazione da calcolarsi secondo quanto stabilito al comma 9 le regioni devono determinare l'importo massimo dell'anticipazione entro il 31 dicembre per l'esercizio finanziario successivo. L'importo massimo dell'anticipazione richiedibile è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere e deve essere comunicato al tesoriere a cura del Rappresentante legale e del Responsabile del servizio finanziario.”

Relazione

L'emendamento tende a facilitare l'affidamento dei servizi di tesoreria ed evitare un significativo spreco di risorse pubbliche.

La norma integra l'art 69 del dlgs 118/2011 per precisare che, fermo restando l'importo massimo dell'anticipazione da calcolarsi secondo le modalità previste dal comma 9 dell'art. 69 del dlgs 118/2011, la misura delle provvista che le banche sono tenute ad accantonare è calcolata sulla base dell'anticipazione prevista dal contratto di tesoreria.

La norma non comporta oneri per la finanza pubblica.

5. Attuazione condizionata dell'articolo sanzionatorio per i trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite

All'articolo 39 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è aggiunto il seguente comma:

“L'applicazione dei commi precedenti è subordinata all'adempimento da parte dello Stato dei precetti di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 21 luglio 2016, n.205 “

Relazione

L'applicazione della norma è subordinata agli adempimenti da parte dello Stato alla sentenza 205/2016 in materia di finanziamento delle funzioni riallocate ad altri enti a seguito della riforma della legge 56/2014 che prevede che i risparmi di province e città metropolitane riversati allo Stato siano successivamente *riassegnati* “agli enti subentranti nell'esercizio delle stesse funzioni non fondamentali” (art. 1, comma 97, lettera b, della legge n. 56 del 2014).

Se la norma fosse applicata prima dell'attuazione degli adempimenti previsti in sentenza sorgerebbero rischi di impugnativa costituzionale da parte delle regioni. Inoltre la norma è in contrasto con l'articolo 27 dello stesso DL e vanificherebbe gli effetti positivi sul pagamento dei debiti della PA delle disposizioni contenute nell'articolo 27 (Trasporto pubblico locale), che eleva dal 60 all'80 per cento gli acconti in favore delle regioni per il TPL.

L'articolo 39 comporta automaticamente una riduzione degli acconti alle aziende di trasporto pubblico del 20%. La norma è in contrasto anche con il punto 8 della risoluzione al DEF 2017, approvata dal Parlamento.



6. Misure per accelerazione Patti per lo sviluppo

All'articolo 6, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. All'articolo 44, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: “Resta ferma, in attuazione dei principi contabili generali di significatività e rilevanza, la relativa rappresentazione figurativa in bilancio con le necessarie regolarizzazioni contabili.”.

Relazione

La presente disposizione si rende necessaria a seguito della sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Proprio in considerazione del fatto che si tratta di sospensione e non di cancellazione della quota da rimborsare, la mancata rappresentazione figurativa nei bilanci degli esercizi interessati dalla sospensione, dal 2017 al 2021, oltre a ledere i principi generali di veridicità e significatività, altererebbe la definizione degli equilibri di bilancio nella loro visione dinamica e prospettica.

La rappresentazione figurativa nei bilanci degli esercizi interessati consentirebbe, invece, a tutti coloro che a vario titolo sono interessati alla conoscenza della situazione finanziaria degli enti sui quali ricade la portata applicativa della norma, dagli organi istituzionali a quelli di controllo fino a tutti i portatori di interesse, di avere una chiara definizione degli equilibri di bilancio nella loro versione complessiva che ogni amministrazione pubblica deve realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata.

7. Emendamento facoltà assunzionali ARPA

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

(art.16 bis - Personale Agenzie protezione dell'ambiente)

All'art 22 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*” è inserito il seguente comma 5 sexies:

“5 sexies. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n.132 e nelle more dell'adozione del DPCM previsto dall'art. 9, comma 3, della medesima legge, le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA) sono autorizzate, per il triennio 2017/2019, in deroga alla normativa vigente in materia di capacità assunzionali, a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per il contingente necessario ad assicurare le suddette attività. A tal fine, nell'ambito del piano triennale delle assunzioni, determinano annualmente i fabbisogni di personale e i piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle Regioni di riferimento. L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale. Per il medesimo triennio non si applicano, altresì, le norme limitative delle assunzioni di personale con forme contrattuali flessibili di cui al comma 28, articolo 9 del decreto-legge 31/05/2010, n. 78, per un contingente necessario ad assicurare le attività di monitoraggio e controllo ambientale previste dalla normativa di settore e da appositi progetti di potenziamento.”



Relazione

L'emendamento proposto si rende necessario per consentire l'attuazione delle attività di prevenzione, controllo e monitoraggio con riferimento alle matrici aria, acqua, suolo, sottosuolo e rifiuti nonché ai fattori di inquinamento di tipo fisico (radioattività, rumore ed emissioni elettromagnetiche) e biologico che presenta una inevitabile ricaduta sulla dimensione della salute pubblica e che sono oggetto di una sempre maggiore attenzione da parte dell'opinione pubblica.

I recenti casi posti all'attenzione di media e istituzioni (incendio Pomezia, caso Tempa Rossa, caso Ilva, caso raffineria ENI di Pavia, ecc.) nonché la necessità di rendere più efficace l'azione sui Siti inquinati di interesse nazionale, come sottolineato dalla Commissione bicamerale ecomafie, rendono improcrastinabile la piena attuazione della legge 132/2016 sul Sistema Nazionale di protezione dell'ambiente, nonché della legge 68/2015 sugli Ecoreati.

In tale contesto, il potenziamento delle agenzie promosso da tale emendamento, richiede l'adeguamento delle risorse umane e strumentali, strutturato a totale carico dei bilanci regionali e, pertanto, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

Per consentire lo svolgimento a pieno regime dei compiti istituzionali a cui le agenzie regionali sono deputate, si rende necessario rimuovere i vincoli di natura finanziaria che non consentono le assunzioni di personale in possesso delle competenze necessarie a valutare gli effetti ambientali e sanitari determinati dai fenomeni di inquinamento a carico delle diverse matrici ambientali, coprendo integralmente il turnover.

IN SUBORDINE

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

(art.16 bis - l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata)

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità della propria struttura e l'efficace svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo ambientale previste dalla normativa di settore e da appositi progetti di potenziamento, per il triennio 2017-2019, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata, in deroga alle norme vigenti in materia di limitazioni delle assunzioni e di quelle di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è autorizzata, per una spesa a tal fine resa disponibile dalla Regione Basilicata non superiore, per ciascuno dei predetti anni, a tre milioni di euro, ad assumere personale a tempo indeterminato nel rispetto della dotazione organica dell'ente nonché ad utilizzare personale con forme contrattuali di lavoro flessibile.
2. Al fine di aumentare la sorveglianza epidemiologica su un territorio fortemente interessato dalla produzione energetica da fonti fossili di interesse nazionale, ridurre l'alta emigrazione sanitaria, garantire equo accesso alle cure a tutte le cittadine e cittadini, è attribuito un contributo straordinario alla Regione Basilicata dell'importo complessivo di 50 milioni di euro, per garantire adeguato standard tecnologico strutturale dei presidi ospedalieri, delle aziende sanitarie e dell'Agenzia per la Protezione ambientale Basilicata.

Relazione

La particolare situazione della Basilicata è contraddistinta in questo anno dalla grave crisi derivante dalla riduzione del prezzo del greggio oltre che dalle vicende che hanno comportato la sospensione delle attività estrattive in seguito ad eventi di grave inquinamento ambientale sul territorio, come ripreso anche dalla stampa nazionale.



8. Emendamento personale

Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

Art. 9 bis – Interpretazione autentica dell'articolo 5 del DL 78/2010

L'articolo 5, comma 5, del decreto legge 31.05.2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che non rientrano negli incarichi tutti i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e le collaborazioni coordinate e continuative, ivi compresi quelli di cui all'art. 90 del D.lgs. 267/2000

Relazione

Al fine di garantire la compatibilità della previsione di cui all'articolo 5, comma 5, del DL 78/2010 ai principi generali che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato, si rende necessario escludere che le suddette fattispecie possano rientrare nella definizione di incarico.

Roma, 6 luglio 2017

